

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**Nn. 1645-A/R
1928 e 2159-A/R
3236-A**

Relazione orale
Relatori BOLDI e DI GIROLAMO

TESTO PROPOSTO DALLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ)

Comunicato alla Presidenza il 14 luglio 2005

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria (n. 1645)

d'iniziativa del senatore TOMASSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2002

a seguito del rinvio in Commissione, annunciato nella seduta antimeridiana dell'Assemblea del 9 febbraio 2005, del disegno di legge n. 1645 e del relativo testo proposto dalla Commissione comunicato alla Presidenza 19 maggio 2004

(V. Stampato n. 1645-A)

Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità
(n. 1928)

d'iniziativa del senatore TOMASSINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2003

Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali
(n. 2159)

d’iniziativa dei senatori BETTONI BRANDANI, MASCIANI, BAIO DOSSI, CARELLA, CORTIANA, DI GIROLAMO, FALOMI, GAGLIONE, LIGUORI, LONGHI, MANIERI e TONINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2003

a seguito del rinvio in Commissione, annunciato nella seduta antimeridiana dell’Assemblea del 9 febbraio 2005, dei disegni di legge nn. 1928 e 2159 e del relativo testo proposto dalla Commissione comunicato alla Presidenza il 27 aprile 2004

(V. Stampato nn. 1928 e 2159-A)

E PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l’istituzione dei relativi Ordini professionali
(n. 3236)

**presentato dal Ministro della salute
di concerto col Ministro della difesa
col Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
col Ministro della giustizia
col Ministro dell’economia e delle finanze
e col Ministro per gli affari regionali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 2004

INDICE

Disegni di legge:

| | | |
|---|-------------|----|
| – testo proposto dalla Commissione | <i>Pag.</i> | 4 |
| – n. 1645, d’iniziativa del senatore Tomassini | » | 13 |
| – n. 1928, d’iniziativa del senatore Tomassini | » | 15 |
| – n. 2159, d’iniziativa dei senatori Bettoni Brandani ed altri | » | 17 |
| – n. 3236, d’iniziativa del Governo | » | 20 |

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali

Art. 1.

(Definizione)

1. Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.

2. Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1.

3. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Requisiti)

1. L'esercizio delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione.

Tale titolo universitario è definito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), è valido sull'intero territorio nazionale ed è rilasciato a seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale, inclusi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), individuate dalle regioni, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le stesse e le università, stipulati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Fermo restando il titolo universitario abilitante, il personale del servizio sanitario militare, nonché quello addetto al comparto sanitario del Corpo della guardia di finanza, può svolgere il percorso formativo presso le strutture del servizio stesso, individuate con decreto del Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso formativo.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2 sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. L'esame di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione.

3. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'aggiornamento professionale è effettuato secondo modalità identiche a quelle previste per la professione medica.

5. All'articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di consigliere regionale».

6. All'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2, sono esonerati da tale attività formativa limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di consigliere regionale».

Art. 3.

(Istituzione degli ordini delle professioni sanitarie)

1. In ossequio all'articolo 32 della Costituzione e in conseguenza del riordino normativo delle professioni sanitarie avviato, in attuazione dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nonché delle riforme degli ordinamenti didattici adottate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni in ambito sanitario a quello garantito negli Stati membri dell'Unione europea, la presente legge regola le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, nel rispetto dei diversi *iter* formativi, anche mediante l'istituzione dei rispettivi ordini ed albi, ai quali devono accedere gli operatori delle professioni sanitarie esistenti, nonché di quelle di nuova configurazione.

Art. 4.

(Delega al Governo per l'istituzione degli ordini ed albi professionali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, i relativi ordini professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nel rispetto delle competenze delle regioni e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professionali, salvo quanto previsto alla lettera b) e ferma restando, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251 e del citato decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, l'assegnazione della professione dell'assistente sanitario all'ordine della prevenzione, prevedendo l'istituzione di un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dalla legge n. 251 del 2000, per ciascuna delle seguenti aree di professioni sanitarie: area delle professioni infermieristiche; area della professione ostetrica; area delle professioni della riabilitazione; area delle professioni tecnico-sanitarie; area delle professioni tecniche della prevenzione;

b) aggiornare la definizione delle figure professionali da includere nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 29 marzo 2001;

c) individuare, in base alla normativa vigente, i titoli che consentano l'iscrizione agli albi di cui al presente comma;

d) definire, per ciascuna delle professioni di cui al presente comma, le attività il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli ordini e quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli albi;

e) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un unico ordine per due o più delle aree di professioni sanitarie individuate ai sensi della lettera a);

f) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un ordine specifico per una delle professioni sanitarie di cui al presente comma, nell'ipotesi che il numero degli iscritti al relativo albo superi le ventimila unità, facendo salvo, ai fini dell'esercizio delle attività professionali, il rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli altri albi dell'ordine originario e prevedendo che gli oneri della costituzione siano a totale carico degli iscritti al nuovo ordine;

g) prevedere, in relazione al numero degli operatori, l'articolazione degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale;

h) disciplinare i principi cui si devono attenere gli statuti e i regolamenti degli ordini neocostituiti.

2. Gli schemi di decreti legislativi predisposti ai sensi del comma 1, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine di cui al comma 1, quest'ultimo s'intende automaticamente prorogato di novanta giorni.

Art. 5.

(Individuazione di nuove professioni in ambito sanitario)

1. L'individuazione di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree

di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute.

2. L'individuazione è effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. L'individuazione è subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni, operanti nell'ambito del Consiglio superiore di sanità, di volta in volta nominate dal Ministero della salute, alle quali partecipano esperti designati dal Ministero della salute e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti degli ordini delle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, senza oneri a carico della finanza pubblica.

4. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale e l'ambito di attività di ciascuna professione.

5. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.

Art. 6.

(Istituzione della funzione di coordinamento)

1. In conformità all'ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è articolato come segue:

a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

b) professionisti coordinatori in possesso del *master* di primo livello in *management* o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

c) professionisti specialisti in possesso del *master* di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall'università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2001, e

che abbiano esercitato l'attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni.

2. Per i profili delle professioni sanitarie di cui al comma 1 è istituita la funzione di coordinamento.

3. I criteri e le modalità per l'attivazione della funzione di coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. L'esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) *master* di primo livello in *management* o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza, rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.

5. Gli abilitati alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica in base alla progressiva normativa sono da considerarsi a tutti gli effetti professionisti coordinatori.

6. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica è valido per l'esercizio della funzione di coordinatore.

Art. 7.

(Disposizioni finali)

1. Alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle rispettive fonti di riconoscimento, salvo quanto previsto dalla presente legge.

2. Con il medesimo procedimento di cui all'articolo 6, comma 3, della presente legge, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa acquisizione del parere degli ordini professionali delle professioni interessate, si può procedere ad integrazioni delle professioni riconosciute ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE N. 1645

D'INIZIATIVA DEL SENATORE TOMASSINI

Art. 1.

(Istituzione della funzione di coordinamento)

1. È istituita la funzione di coordinamento per il profilo professionale dell'infermiere e dell'infermiere pediatrico.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è attivata la funzione di coordinamento e reso operativo il suo esercizio in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.

Art. 2.

(Definizione)

1. Per funzione di coordinamento di cui all'articolo 1, si intende:

a) l'organizzazione, gestione e valutazione dei professionisti infermieri o infermieri pediatrici e degli operatori che li coadiuvano;

b) la pianificazione, gestione e verifica dei diversi processi a valenza sanitaria e socio-sanitaria afferenti alla funzione infermieristica e alla funzione alberghiera;

c) la gestione delle risorse tecnico-strumentali, dei presidi sanitari e farmacologici.

Art. 3.

(Titolare della funzione di coordinamento)

1. L'esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso contestuale dei seguenti requisiti:

a) di un *master* di primo livello in *management* per le funzioni di coordinamento nell'infermieristica rilasciato dall'università

ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

b) di esperienza triennale nel profilo di appartenenza.

2. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica e nell'assistenza infermieristica pediatrica è valido per l'esercizio della funzione di coordinamento per il profilo professionale dell'infermiere e dell'infermiere pediatrico.

3. Gli abilitati alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica in base alla progressiva normativa sono da considerarsi a tutti gli effetti coordinatori infermieristici.

Art. 4.

(Registri)

1. Il Collegio infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia tiene, in corrispondenza del relativo albo, l'elenco degli infermieri e degli infermieri pediatrici in possesso di *master* di primo livello in *management* per le funzioni di coordinamento nell'infermieristica o del certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica e nell'assistenza infermieristica pediatrica.

Art. 5.

(Istituzione dell'operatore tecnico ausiliario di sanità veterinaria)

1. È istituita la figura professionale dell'operatore tecnico ausiliario di sanità veterinaria, il quale svolge l'attività di cattura degli animali, il loro contenimento, nel rispetto del benessere animale, la pulizia degli ambienti compresi quelli in cui sono custoditi gli animali, il ritiro dalle strade e dagli altri luoghi pubblici degli animali morti, il trasporto del materiale, la manutenzione degli utensili e delle apparecchiature in dotazione.

Art. 6.

(Istituzione dell'operatore tecnico specializzato ausiliario di sanità veterinaria)

1. È istituita la figura professionale dell'operatore tecnico specializzato ausiliario di sanità veterinaria, il quale svolge l'attività di cattura, assistenza, alimentazione e cura della mano agli animali stabulati, curandone l'igiene individuale e quella degli ambienti in cui sono ricoverati, garantendo l'applicazione delle norme sul benessere animale; il trasporto del materiale, ivi compresi gli animali morti, la guida degli automezzi speciali (autocanili e ambulanze veterinarie), la loro pulizia e la manutenzione degli utensili e delle apparecchiature in dotazione.

Art. 7.

(Istituzione dell'operatore socio-sanitario addetto all'assistenza zoiatrica)

1. È istituita la figura professionale dell'operatore socio-sanitario addetto all'assistenza

zoiatrica, il quale svolge la sua attività sia nel settore veterinario che sociale in servizi di tipo socio-sanitario anche in ambiente ambulatoriale od ospedaliero veterinario e al domicilio dell'utente. Egli svolge la sua attività su indicazione degli operatori professionali sanitari o del personale medico veterinario, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.

2. La sua attività consiste nell'assistenza diretta alle attività terapeutiche veterinarie, assistenza alle attività chirurgiche veterinarie, di assistenza alle attività e terapie assistite con animali.

Art. 8.

(Abrogazioni)

1. Il comma 1, lettera *a*), il comma 2 ed il comma 3 dell'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, sono abrogati.

DISEGNO DI LEGGE N. 1928

D'INIZIATIVA DEL SENATORE TOMASSINI

Art. 1.

*(Istituzione degli ordini
delle professioni sanitarie)*

1. In ossequio all'articolo 32 della Costituzione e in conseguenza del riordino normativo delle professioni sanitarie avviato con le leggi di riforma nella Sanità, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 229, nonché dalle riforme degli ordinamenti didattici effettuati progressivamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino ad adeguare il livello culturale, deontologico e professionale degli esercenti le professioni sanitarie al pari dei Paesi dell'Unione europea, la presente legge regola tutte le professioni sanitarie, che devono essere organizzate in ordini e albi, ai quali devono accedere sia le professioni sanitarie esistenti, sia quelle di nuova configurazione.

Art. 2.

(Ordini e albi professionali)

1. La Federazione nazionale degli infermieri professionali, delle assistenti sanitarie, delle vigilatrici d'infanzia, congiuntamente ai rispettivi collegi provinciali assumono la denominazione di «Federazione nazionale degli ordini degli infermieri professionali, delle assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia» e sono collocati in albi separati all'interno di un unico ordine.

2. La Federazione nazionale delle ostetriche e i rispettivi collegi provinciali assumono la denominazione di «Federazione nazionale

degli ordini delle ostetriche» con un proprio albo e possono, con il consenso ufficiale dei propri organi direttivi, deliberare l'unificazione all'ordine degli infermieri professionali, pur in un albo separato dagli stessi, assumendo la denominazione di «ordine degli infermieri professionali e delle ostetriche».

Art. 3.

*(Ordine e albi delle professioni
della riabilitazione)*

1. Per tutte le professioni dell'area della riabilitazione è costituito con decreto del Ministero della salute entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ordine specifico con albi separati per ognuna delle professioni previste dall'articolo 2 della legge 18 agosto 2000, n. 251, e in possesso di profilo professionale emanato con decreto dal Ministero della salute.

Art. 4.

*(Ordine e albi delle professioni
tecnico-diagnostiche e tecnico-assistenziali)*

1. Per tutte le professioni dell'area tecnico diagnostica e tecnico-assistenziale è costituito con decreto del Ministero della salute entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ordine specifico con albi separati per ognuna delle professioni previste dall'articolo 3 della legge 18 agosto 2000, n. 251, e in possesso di profilo professionale emanato con decreto del Ministero della salute.

2. La Federazione nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica e i rispettivi collegi provinciali, assumono la denominazione di «ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica» e possono, con il consenso ufficiale dei propri organi direttivi, deliberare l'unificazione all'ordine delle altre professioni di quest'area, pur in albi separati, assumendo la denominazione di «ordine delle professioni tecnico-diagnostiche e tecnico-assistenziali».

Art. 5.

*(Ordine e albi delle professioni
della prevenzione)*

1. Per tutte le professioni dell'area della prevenzione è costituito con decreto del Mi-

nistero della salute entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ordine specifico con albi separati per ognuna delle professioni previste dall'articolo 4 della legge 18 agosto 2000, n. 251, e in possesso di profilo professionale emanato con decreto del Ministero della salute.

DISEGNO DI LEGGE N. 2159D'INIZIATIVA DEI SENATORI BETTONI BRANDANI
ED ALTRI

Art. 1.

*(Articolazione del personale sanitario
e sociale in professionisti e dirigenti)*

1. In conformità all'ordinamento degli studi dei corsi universitari, disciplinato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, ed alla professione di assistente sociale, nell'ambito del comparto sanità, è articolato come segue:

a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

b) professionisti-dirigenti in possesso della laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 2001, n. 128, e che hanno esercitato l'attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni.

Art. 2.

(Ordini e albi professionali)

1. Alla legge 10 agosto 2000, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. I collegi provinciali e la federazione nazionale dei collegi degli infermieri

professionali, degli assistenti sanitari visitatori e delle vigilatrici d'infanzia assumono, rispettivamente, la denominazione di ordini provinciali e di federazione nazionale degli ordini degli infermieri. L'albo professionale degli assistenti sanitari è tenuto dall'ordine di cui all'articolo 4, comma 2-bis; è consentita agli assistenti sanitari in possesso del diploma di laurea di infermiere la contemporanea iscrizione all'albo professionale degli infermieri e all'albo degli assistenti sanitari. I collegi provinciali e la federazione nazionale dei collegi delle ostetriche assumono, rispettivamente, la denominazione di ordini provinciali e di federazione nazionale degli ordini delle ostetriche e possono deliberare l'unificazione all'ordine degli infermieri, fermo restando l'albo professionale separato. In tale caso l'ordine assume la denominazione di ordine degli infermieri e delle ostetriche»;

b) all'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Sono istituiti l'ordine nazionale delle professioni sanitarie riabilitative e gli albi professionali di ciascuna professione sanitaria dell'area della riabilitazione, che afferiscono all'ordine medesimo. Con apposito accordo, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vengono disciplinati i criteri e le modalità per la costituzione del suddetto ordine»;

c) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. È istituito l'ordine nazionale delle professioni tecnico-sanitarie; ove ancora non esistenti, sono istituiti gli albi professionali di ciascuna professione dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale, che afferiscono al medesimo ordine. Con apposito accordo, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vengono

disciplinati i criteri e le modalità per la costituzione del suddetto ordine»;

d) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. È istituito l'ordine nazionale delle professioni tecniche della prevenzione; ove non ancora esistenti, sono istituiti gli albi professionali di ciascuna professione tecnica della prevenzione, che afferiscono al medesimo ordine. Tale ordine è, altresì, competente alla tenuta dell'albo professionale degli assistenti sanitari. Con apposito accordo, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vengono disciplinati i criteri e le modalità per la costituzione del suddetto ordine».

2. Possono essere iscritti agli ordini istituiti dal comma 1, soltanto i possessori di titoli universitari abilitanti all'esercizio delle predette professioni sanitarie, e i possessori di titoli dichiarati equipollenti ai diplomi universitari, ai fini dell'esercizio professionale e della formazione post-base, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42. L'iscrizione ai predetti ordini costituisce condizione essenziale ed obbligatoria per l'esercizio delle citate professioni sanitarie.

3. L'iscrizione agli albi professionali istituiti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, non è obbligatoria per il personale che opera con rapporto di dipendenza presso la pubblica amministrazione.

4. Gli accordi di cui all'articolo 2, comma 2-bis, all'articolo 3, comma 2-bis e all'articolo 4, comma 2-bis della legge 10 agosto 2000, n. 251, come introdotti dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, sono raggiunti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Formazione e libera professione)

1. Alla legge 10 agosto 2000, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. I diplomi di cui all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, conseguiti dagli esercenti le professioni sanitarie di cui alla medesima legge, sono equipollenti ai diplomi rilasciati dai corrispondenti corsi di laurea ai fini dell'esercizio professionale e sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai *master* e agli altri corsi di formazione post-base attivati dalle università.

2-ter. Le facoltà di medicina e chirurgia in accordo con le scelte programmate dalle regioni garantiscono, in attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il decentramento dei corsi di laurea per infermieri nelle sedi formative delle aziende sanitarie locali e ospedaliere. D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza dei rettori delle università italiane garantisce l'aumento dei corsi di formazione nelle regioni a più alta carenza infermieristica, ferma restando l'informazione agli studenti sulla disponibilità degli spazi occupazionali nelle altre regioni. Le aziende sanitarie locali e ospedaliere, di norma, applicano agli studenti del terzo anno del corso di laurea per infermiere il contratto di formazione e lavoro di cui all'articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 del personale del comparto sanità, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1999, n. 90; le medesime aziende, qualora sedi di corsi di formazione universitaria in attuazione dell'articolo 6, comma 3, del de-

creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono altresì autorizzate a stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato con gli infermieri che si sono diplomati o laureati presso gli stessi corsi.

2-quater. Al fine di garantire la copertura dei posti vacanti, è compito della contrattazione nazionale l'individuazione di forme di incentivazione per la mobilità del personale infermieristico verso le regioni nelle quali vi sia carenza di tali figure professionali»;

b) all'articolo 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Per l'esercizio delle professioni disciplinate dalla presente legge si applicano i

commi 2 e 3 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sia per le prestazioni professionali erogate direttamente ed autonomamente da ogni singola professione, sia per quelle erogate in collaborazione con altre professioni.

2-ter. Con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale degli esercenti le professioni sanitarie di cui alla presente legge possono essere stipulati accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi del titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare per estendere la prevenzione, la cura e la riabilitazione a domicilio».

DISEGNO DI LEGGE N. 3236

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Definizione)

1. Sono professioni sanitarie non mediche quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, che svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o di riabilitazione.

2. Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie.

3. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Requisiti)

1. L'esercizio delle professioni sanitarie non mediche di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato al conseguimento di un titolo universitario valido sull'intero territorio nazionale, rilasciato a seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale, inclusi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), individuate dalle regioni, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le stesse e le università. Fermo restando il titolo universitario abilitante, il personale del servizio sanitario militare, nonché quello addetto al comparto sanitario della Guardia di finanza, può svolgere il percorso formativo presso le strutture

del servizio stesso, individuate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, che garantisce la completezza del percorso formativo.

2. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria, anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata all'esito dell'esame di Stato abilitante all'esercizio della professione, salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria non medica è sottoposta a verifica periodica con modalità identiche a quelle previste per la professione medica. Per il personale militare, l'attività di verifica periodica dell'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria non medica può essere svolta presso le strutture del Servizio sanitario militare.

Art. 3.

(Ordini)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, comma 1, i relativi ordini professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nel rispetto delle competenze delle regioni e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professionali, salvo quanto previsto alla lettera b);

b) possibilità di costituire, in relazione al numero degli operatori ed al fine di garantire la funzionalità e l'economicità della gestione ordinistica, un unico ordine professionale per più professioni appartenenti alla stessa area di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, prevedendo al loro interno specifici albi per le singole professioni e garan-

tendo l'autonomia dell'azione disciplinare nell'ambito di ciascun albo;

c) prevedere, in relazione al numero degli operatori, l'articolazione degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale;

d) disciplinare i principi cui si devono attenere gli statuti e i regolamenti degli ordini neocostituiti.

Art. 4.

(Individuazione di nuove professioni sanitarie non mediche)

1. L'individuazione di nuove professioni sanitarie non mediche, il cui riconoscimento ed esercizio debbono essere riconosciuti su tutto il territorio nazionale, avviene o in sede di recepimento di direttive comunitarie o per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute.

2. L'individuazione è effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, mediante uno o più accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

3. L'individuazione è subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni, operanti nell'ambito del Consiglio superiore di sanità, di volta in volta nominate dal Ministero della salute, alle quali partecipano esperti designati dal Ministro della salute e dalla Conferenza

Stato-regioni senza oneri a carico della finanza pubblica.

4. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale e l'ambito di attività di ciascuna professione.

5. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con professioni già riconosciute o specializzazioni delle stesse.

6. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui all'articolo 2 sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. L'esame di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione.

Art. 5.

(Disposizioni finali)

1. Alle professioni sanitarie non mediche già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle rispettive fonti di riconoscimento, salvo quanto previsto dalla presente legge.

2. Con il medesimo procedimento di cui all'articolo 4 della presente legge, in sede di Conferenza Stato-regioni, si può procedere a integrazioni delle professioni riconosciute ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. La presente legge non comporta, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

